

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

95° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 8, 15
AYALA, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	3, 11
BUCCIERO (AN)	14
PERA (<i>Forza Italia</i>)	5

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Pera.

PERA. *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, a quanto risulta all'interrogante, il dottor Materi, giudice istruttore presso il tribunale di Potenza, è stato censurato e trasferito d'ufficio dal Consiglio superiore della magistratura, con sentenza in data 24 luglio 1995, «per violazione di specifici doveri d'ufficio la cui inosservanza ha gravemente inciso sulla fiducia e sulla considerazione di cui il dottor Materi come magistrato doveva godere, compromettendo in tal modo il prestigio dell'ordine giudiziario»;

che in particolare al dottor Materi è stato contestato, nella conduzione del procedimento n. 524/86/C, «di aver palesato intenti non sempre ispirati a precisi doveri d'ufficio adottando provvedimenti non conformi a norme processuali... la macroscopica violazione di legge non è solo da iscriverne alla violazione del dovere di diligenza, ma il dottor Materi ha gravemente violato il dovere d'imparzialità, che rappresenta la fondamentale regola deontologica dell'agire del magistrato, regola che gli impone sia di non essere sia di non apparire mai interessato nei processi nei quali è professionalmente impegnato... non si può non rilevare, ricercando le effettive ragioni sottostanti al comportamento del Materi, un inammissibile attaccamento al processo ed il perseguimento, mediante il procedimento stesso, di fini diversi da quelli di giustizia»;

che il dottor Materi, pertanto, è stato censurato dal Consiglio superiore della magistratura e trasferito disciplinarmente d'ufficio in quanto «gli addebiti contestati per la loro natura e gravità, per le concrete modalità d'attuazione e per le finalità sottese ai comportamenti contestati, dimostrano che il dottor Materi ha dato prova d'inidoneità non solo a svolgere funzioni monocratiche, ma anche a proseguire nell'esercizio della sua attività presso la sede di Potenza, senza pregiudizio per il prestigio suo e dell'ordine giudiziario»;

che il dottor Materi è stato trasferito presso il tribunale di Foggia e nominato dal presidente dottor F. Paolo Montanino presidente facente funzione della seconda sezione penale di quel tribunale;

che in tale veste il dottor Materi si troverà a presiedere alcuni delicati processi come quello cosiddetto «Nastri trasportatori del porto di Manfredonia», la cui conduzione in fase d'indagini preliminari ha già riscontrato notevoli anomalie ed abusi;

che per il Pubblico ministero che ha indagato nella fase preliminare del procedimento sui cosiddetti «Nastri trasportatori del porto di Manfredonia», dottor Lucianetti, è stato richiesto dal pubblico ministero presso il tribunale di Lecce, dottor Aldo Petrucci, il rinvio a giudizio per il reato di abuso d'ufficio e calunnia per aver minacciato d'arresto i testi Antonio Nastasia, Gradito D'Amico, Mario Borsci, al fine di indurli a riferire fatti falsi, miranti a dimostrare la responsabilità in episodi di corruzione amministrativa o di concussione relativamente ad appalti pubblici, del notaio Leonardo Giuliani, pur sapendolo innocente;

che al dottor Lucianetti, in concorso con il maresciallo dei carabinieri presso il nucleo operativo dei Carabinieri di Foggia Salvatore Bruno, è stato anche contestato il reato di falsità ideologica commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici, per avere formato falsamente i verbali di esame dei predetti testi;

che nel corso del procedimento relativo ai nastri trasportatori di Manfredonia si sono verificate ulteriori gravi anomalie, dapprima una richiesta d'astensione avanzata dalla procura nei confronti del giudice per le indagini preliminari dottor Diella, in seguito una richiesta di ricusazione, sempre da parte della procura, del giudice per le indagini preliminari dottor D'Alessandro, infine il rigetto della ricusazione dalla corte d'appello, la quale ha considerato «mendaci» le dichiarazioni della stessa procura,

si chiede di sapere:

quali immediati provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per far luce sulle troppe anomalie qui ricordate;

se non ritenga che il trasferimento d'ufficio del dottor Materi e la sua applicazione al prestigioso incarico di presidente di sezione del tribunale penale non appaiano assolutamente in contrasto con la decisione del Consiglio superiore della magistratura, concretamente palesandosi come una forma di promozione e di encomio;

in particolare, se non ritenga urgente ed improcrastinabile l'invio di un'ispezione presso il tribunale di Foggia al fine di far luce su una situazione che appare assolutamente preoccupante per il buon andamento della giustizia.

(3-01716)

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'interrogazione esprime la preoccupazione che le vicende disciplinari che hanno interessato taluni magistrati che hanno svolto attività giurisdizionale nel processo riguardante fatti di corruzione connessi alla realizzazione delle opere di disinquinamento del Golfo di Manfredonia, e che ha visto il coinvolgimento di esponenti politici nazionali e d'imprenditori del settore, possano riflettersi sullo svolgimento del processo.

Corrisponde al vero che nei riguardi di taluni magistrati indicati nell'atto di sindacato ispettivo sono stati avviati accertamenti di natura disciplinare. Per uno dei magistrati, il dottor Lucianetti (dal 3 agosto 1994 procuratore della repubblica presso il tribunale di Melfi) rinviato a giudizio

per abuso e falso dal giudice per le indagini preliminari di Lecce il 15 giugno 1996 con udienza dibattimentale fissata per il 10 giugno 1998, il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha promosso l'azione disciplinare comunicata a questo Ministero con nota del 10 luglio 1996. Il relativo procedimento non risulta ancora trattato dal Consiglio superiore della magistratura essendo stato sospeso per l'esistenza della pregiudiziale penale.

Altri due magistrati, dottori Diella e D'Alessandro, sono stati oggetto d'accertamenti ispettivi delegati dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 10 giugno 1996, all'esito dei quali non sono stati ravvisati elementi di rilievo disciplinare con riguardo a tale vicenda processuale.

Quanto al dottor Materi, va ricordato che con nota 13 dicembre 1993 il Ministro *pro tempore* ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del dottor Materi in relazione ad alcune condotte emerse a seguito d'inchiesta disposta con lettera d'incarico del 20 maggio 1993. Fra le altre condotte rientrava – come riportato dal senatore Pera nella premessa dell'atto ispettivo – anche «l'aver palesato nella trattazione del procedimento penale iscritto al n. 542/86/C della Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza a carico di L.E. e D.G. intenti non sempre ispirati a precisi doveri d'ufficio adottando altresì provvedimenti non conformi a norme processuali». La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con sentenza del 16 giugno 1995 passata in giudicato, ha ritenuto il dottor Materi responsabile per tale incolpazione e gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura con trasferimento d'ufficio. La procedura del trasferimento d'ufficio è stata definita con il trasferimento del dottor Materi ad altra sede dove è stato immesso in possesso il 3 marzo 1997. Per altri due procedimenti disciplinari il dottor Materi è stato assolto e per un altro ancora prosciolto con declaratoria di non farsi luogo al rinvio al dibattimento.

Ciò premesso e passando ora alla questione della conduzione del processo riguardante il porto di Manfredonia nella fase dibattimentale avanti al tribunale di Foggia, va osservato anzitutto che l'interrogazione non riporta fatti o elementi nuovi riconducibili alla persona del magistrato sopra indicato ma esprime solo timori legati a quelle vicende sopra ricordate, che però non hanno alcuna attinenza con quella del processo in corso.

Al riguardo va osservato, anche dopo aver acquisito gli elementi e le valutazioni necessari della competente direzione ministeriale dell'organizzazione giudiziaria, che non pare sussistere diversamente da quanto dubitato dall'interrogante alcun profilo di incompatibilità per il dottor Materi.

Infatti – e su ciò va sgomberato il campo da ogni possibile equivoco – i procedimenti disciplinari non privano ovviamente il magistrato del normale esercizio della funzione giurisdizionale. Nel caso di specie, il provvedimento disciplinare riguardante quel magistrato si occupava del profilo di inidoneità a svolgere funzioni monocratiche e attività giudiziarie presso la sede di Potenza ed era quindi collegato con vicende del tutto estranee al processo foggiano.

In secondo luogo, nulla di anomalo è stato ravvisato dal referente servizio ministeriale nell'assegnazione del processo dei cosiddetti «nastri trasportatori del porto di Manfredonia» alla seconda sezione penale del tribunale di Foggia, nè nell'affidamento al dottor Materi dell'incarico di presiederlo. Dalle informazioni assunte presso l'autorità giudiziaria di quella località risulta, infatti, che in entrambi i casi sono stati applicati i criteri predeterminati fissati nelle tabelle degli uffici giudicanti per il tribunale di Foggia approvate ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica.

Specificamente l'incarico di presiedere il processo penale *de quo* al dottor Materi (formalizzato con provvedimento di variazione tabellare del 10 marzo 1997) ha trovato causa nella necessità di sostituire il presidente titolare della seconda sezione penale dottor Bertone (destinato *medio tempore* alle funzioni di presidente della corte di assise) nonchè nella circostanza che il dottor Materi (che fra l'altro proprio per il positivo assolvimento di tali funzioni ebbe a ricevere successivamente nota di elogio da parte del presidente *pro tempore* del tribunale di Foggia) risultava il magistrato più anziano della sezione.

È opportuno a tale riguardo aggiungere che: il rispetto delle disposizioni di legge articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che prevedono le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari penali, costituisce concreta garanzia del rispetto del principio costituzionale secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge; che le tabelle possono essere modificate nel corso del biennio per sopravvivere esigenze degli uffici giudiziari su proposta del presidente della corte di appello sentito il consiglio giudiziario; che la giurisprudenza del Consiglio di stato ha più volte chiarito l'illegittimità di modifiche di assegnazione in violazione dei criteri predeterminati fondate non su esigenze obiettive di servizio ma su esigenze di opportunità basate su un'asserita inidoneità del magistrato.

Nel caso di specie non vi sono quindi fatti nè vi è materia che postulino l'attualità di interventi di tipo disciplinare o paradisciplinare da parte del Ministro.

Ovviamente il Ministro stesso non mancherà di valutare – come del resto ha sempre fatto – la necessità di accertamento rispetto a situazioni e fatti specifici nuovi che dovessero configurare irregolarità di qualsivoglia natura.

PERA. ringrazio il rappresentante del Governo per la risposta. La mia replica è che non solo non mi considero soddisfatto di ciò che ho appena udito, ma sono stupito, perchè ne risulta che il rispetto formalistico di norme di legge – nel caso specifico delle tabelle – finisce per produrre un danno all'immagine della giustizia di gran lunga superiore al rispetto medesimo.

Nell'esposizione del Sottosegretario ho sentito dire che i fatti qui riferiti non si riflettono sullo svolgimento del processo. Di ciò non sono si-

curo, ma in ogni caso sono certo che i fatti si riflettono sull'immagine della giustizia presso quel tribunale.

La vicenda è molto complicata. Intanto, esiste un giudice istruttore che da Potenza viene trasferito a Foggia, lì diventa presidente di una sezione del tribunale dopo un provvedimento del Consiglio superiore della magistratura nel quale si fanno delle valutazioni molto gravi; perchè – come è stato anche riferito – si parla di violazione dell'imparzialità di inammissibile attaccamento al processo e perseguimento mediante il procedimento stesso di fini diversi da quello della giustizia.

Questo signore, con valutazioni così pesanti a suo carico, viene trasferito, viene giudicato inidoneo a fare il giudice monocratico, però viene nominato – certamente con rispetto cavilloso delle tabelle e di tutto quanto – presidente di sessione penale.

Questo è l'antefatto. Poi c'è un processo in corso e delle indagini che vengono condotte da un pubblico ministero di nome Lucianetti, per il quale è stata avanzata una richiesta di rinvio a giudizio per abuso d'ufficio e calunnia e per minaccia di arresto nei confronti di un testimone allo scopo di indurlo a fare il nome di persone innocenti. Poichè si tratta di poche parole, vorrei leggersi un esempio di interrogatorio effettuato da questo pubblico ministero.

Un imputato riferisce quanto segue: «Mi fu ordinato da due pubblici ministeri di non uscire da quella stanza, dove ero sorvegliato da una persona in borghese, non so se poliziotto o carabiniere. Non mi fu consentito di andare ad un bar o ad un ristorante o di andare a prendere un bicchiere di acqua. Verso le quindici del pomeriggio chiesi – e lo avevo già chiesto prima – per l'ennesima volta a quella persona che io avevo bisogno del bagno. Solo allora egli si decise ad accompagnarmi, dove rimasi però con la porta aperta, guardato a vista.

Ero andato a Foggia da solo con la mia auto, nel pomeriggio un signore» (non meglio specificato) «intervenne nei confronti del mio sorvegliante sollecitandolo a darmi un bicchiere di acqua, poichè si era reso conto che io mi sentivo male: sono affetto da osteomielite cronica. L'interrogatorio si è svolto con le seguenti modalità: i magistrati mi dicevano che io "dovevo svolgere un problema", nel senso che dovevo risolvere un problema e aggiungevano "il problema te lo spiegherà il maresciallo". Si allontanavano dalla stanza ed allora quel maresciallo mi diceva come, a suo dire o secondo le sue conoscenze, si erano svolte alcune vicende e mi invitava a dire ai magistrati che avevo incontrato Guerriero, che Guerriero e Giuliani stavano insieme, che avevano un pacco che dovevano consegnare a XY" – si tratta del nome di un noto esponente politico nazionale – "ed aggiungevano: 'Basta che tu dici che hai visto un pacco nelle mani di Guerriero e così te ne vai a casa, altrimenti ti arrestano'"».

Questo è un esempio di come il dottor Lucianetti e un suo collega conducevano le indagini. È stato rinviato a giudizio.

A questo punto comincia il procedimento su questa vicenda di corruzione che è nota come «i nastri trasportatori del porto di Manfredonia», c'è un GIP di nome Diella, nei confronti del quale la procura della Repub-

blica presso il tribunale di foggia fa richiesta di ricusazione perchè evidentemente non va bene e ne viene un altro, D'alessandro. Nuovamente la procura fa richiesta di ricusazione nei confronti di questo nuovo GIP, ma la Corte d'appello rigetta la ricusazione del GIP D'Alessandro e dichiara «mendace» la procura stessa. A questo punto si va a giudizio e dal quel momento il presidente della seconda sezione penale del tribunale è il dottor Materi.

C'è da temere che siano state poste in essere delle azioni che si riflettono sullo svolgimento del processo, perchè è evidente che c'è qualcosa che non va. C'è una procura che per due volte fa richiesta di ricusazione di due GIP diversi e quindi c'è una procura – devo arguire – che sta cercando di preconstituirsì un GIP di un certo tipo. Non solo quindi c'è da ritenere che siano state compiute azioni finalizzate all'esito del processo ma, ripeto, è compromessa l'immagine complessiva della giustizia nella città di Foggia. Non solo gli imputati in quel processo devono temere circa l'obiettività e la serenità di giudizio del tribunale, ma bisogna tenere conto di un'opinione pubblica che si trova di fronte a questo conflitto tra la procura e il tribunale e ad una certa immagine dell'una e dell'altro. Il presidente del tribunale, lo ricordo, è un signore che ha quella valutazione così negativa del Consiglio superiore della magistratura, la procura è quella che per due volte ricusa un GIP.

In un intreccio come questo, da cui si capisce con molta chiarezza che si sta cercando di condurre il processo in una certa direzione per coinvolgere un politico di peso nazionale tramite la precostituzione di prove false e si vuole comunque andare verso la condanna, in un caso quindi in cui l'istituzione giustizia in questa città – procura e tribunale – ha un'immagine così degradata, come è possibile, mi chiedo, signor rappresentante del Governo, che non vi siano gli estremi almeno per compiere un'ispezione? L'ispezione, almeno, non solo potrebbe scoprire gli illeciti ma avrebbe la caratteristica di assicurare i cittadini di quella città i quali finalmente leggendo sui giornali che sono arrivati gli ispettori, di fronte ad una procura e ad un tribunale così degradati, potrebbero sentirsi assicurati sul fatto che l'amministrazione della giustizia nella loro città sia corretta, trasparente e non finalizzata a scopi di parte, di carattere personale o, peggio, di carattere politico.

Ho l'impressione infatti che questa città non creda più nell'amministrazione della giustizia; e come si possono assicurare non solo gli imputati, ma l'intera città? Come si può assicurarla se non mostrando che il responsabile nazionale della politica della giustizia, il Ministro, si attiva e manda qualcuno a verificare? L'esito della verifica naturalmente non è scontato, potrebbe essere tutto regolare, ma almeno l'immagine della giustizia in quella città sarebbe risolledata: in questo momento invece si avverte il degrado della giustizia. Inoltre, gli imputati si trovano di fronte ad un giudice per il quale possono nutrire un elemento di sospetto ritenendolo non terzo e comunque non idoneo, perchè ha un *curriculum* professionale negativo.

Per questi motivi non mi ritengo soddisfatto della risposta e sono anche un po' stupito. C'è una grave crisi della giustizia in questo paese: allora, se in una città importante l'opinione pubblica non avverte che c'è una presenza dello Stato, non è possibile che quella città poi creda nelle istituzioni. Si può soffrire di cattivi servizi pubblici, per i trasporti, per la sanità, ma se lo Stato non assicura forse neanche il principale servizio essenziale, su cui si regge la comunità stessa, la giustizia, il cittadino non si riconosce più in quello Stato.

Ecco perchè sono stupito dall'inerzia: certo, si aspettano fatti nuovi, ma quali altri fatti nuovi dovrebbero accadere oltre a quelli che ho riferito perchè il Ministro si attivi? Purtroppo ho l'impressione che anche in questo caso ci sia una questione politica generale, di indirizzo, cioè una sorta di inerzia, di timore, di paura, di incapacità, di mancanza di volontà di intervenire, di dare quel segnale di cui abbiamo bisogno. Lo si constata poi nei casi di procure eccellenti; ma quella cui mi riferisco non è una procura eccellente, e allora perchè il Ministro attende anche in questo caso?

Dichiarandomi quindi non soddisfatto, valuterò se ci sono altri strumenti a disposizione di un parlamentare che vuole esercitare le sue prerogative di rappresentante dell'opinione pubblica nazionale e dell'interesse dei cittadini, per sollecitare e indurre ad un comportamento migliore il Ministro della giustizia, al fine di assicurare l'opinione pubblica che lo Stato è presente in ogni città.

Mi riservo di valutare, strumenti regolamentari alla mano, se posso avere altra soddisfazione oltre a quella fornita dal rappresentante del Governo, che comunque ringrazio.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni presentate sullo stesso argomento dal senatore Bucciero.

BUCCIERO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se risponda a verità che in conseguenza di un ricorso avanti alla giurisdizione amministrativa di due concorrenti dichiarati non idonei nel concorso a trecento posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1991 e delle produzioni ordinate dal TAR sono emersi fatti di inaudita gravità, quale la valutazione di lavori scritti di concorrenti effettuata dalla commissione alla media di meno di otto minuti per tutti e tre i lavori di ciascun concorrente, tempo insufficiente persino alla lettura degli elaborati, nonchè la valutazione positiva di lavori scritti che trattavano addirittura argomenti diversi dal tema posto ai concorrenti;

se risponda a verità che il Ministero ha assunto un atteggiamento totalmente ostruzionistico di fronte ai provvedimenti cautelari ed istruttori adottati dalla giurisdizione amministrativa;

se l'episodio in questione non imponga un approfondito esame dei metodi di reclutamento dei magistrati anche allo scopo di fugare insistenti voci circa operazioni di «pilotaggio» dei concorsi e del relativo esito, fatto tanto più grave in quanto dall'accesso in carriera consegue per il magi-

strato una condizione di pressochè assoluta mancanza di effettiva verifica delle capacità professionali ed un incontrollato potere nella vita, la libertà ed i beni dei cittadini.

L'interrogante fa presente che i candidati a detto concorso risultati vincitori, malgrado le suddette anomalie, sono stati immessi in carriera ed esercitano da tempo funzioni anche assai delicate, fatto che, lungi dal suggerire la necessità di minimizzare e cancellare l'accaduto, dovrebbe imporre una pronta ed approfondita eliminazione delle conseguenze di macroscopiche irregolarità e di inattendibili giudizi, ove quanto sopra richiamato dovesse risultare anche solo in parte rispondente a verità

(3-01368)

BUCCIERO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere quali ragguagli intenda fornire in ordine alle gravi irregolarità di cui accenna anche nella precedente interrogazione 3-01368 (ad oggi senza risposta), nell'espletamento del concorso per uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1991, irregolarità emerse a seguito di insistenti richieste di produzione di atti e documenti relativi al concorso effettuate da due concorrenti dichiarati non idonei, ricorrenti in sede giurisdizionale avverso le determinazioni adottate e contro la graduatoria dei vincitori. In particolare sarebbe emerso quanto segue:

1) in almeno due sedute si è proceduto alla correzione e alla valutazione degli elaborati in tempi talmente brevi da non consentire neppure la semplice lettura di essi, tra l'altro scritti con grafie diverse; infatti nella seduta del 6 ottobre 1992, aperta alle ore 9,40 e chiusa alle ore 12,25, sono stati valutati 45 elaborati per complessive 299 facciate protocollo, scritte con varie grafie, di 15 candidati, comprese nel tempo suindicato la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, l'apertura delle buste, l'annotazione del punteggio di valutazione, la sistemazione degli elaborati per la custodia; in altra seduta, nella quale si procedette alla valutazione degli elaborati della dottoressa Teresa Calbi, la media dei tempi di lettura e valutazione di ciascun elaborato (sempre compreso il tempo degli incumbenti strumentali) scendeva addirittura a 2 minuti e 45 secondi;

2) le annotazioni dei giudizi di idoneità sugli elaborati ed i voti per quelli di idoneità non risulterebbero neppure siglate;

3) i 4 candidati che hanno raggiunto l'idoneità nelle prove scritte valutate il 6 ottobre 1992 avrebbero redatto lavori in modo tale da risultarne facilmente riconoscibile l'autore; in alcuni di essi vi sono errori madornali di grammatica e di sintassi, per non parlare di inconcepibili errori di diritto;

4) in alcuni lavori sono citati «virgolettati» passi testuali di autori;

5) gli elaborati del candidato n. 1101 risultano valutati nel verbale n. 101, ma in archivio risultano mancanti tutti gli elaborati; detto candidato risulta vincitore di concorso;

6) i rilievi di cui sopra sono stati effettuati mediante scelta puramente casuale dei casi da esaminare;

7) il tempo medio di valutazione dei lavori di ciascun candidato viene ipotizzato in una autorevole pubblicazione (con prefazione di Vladimir Zagrebelski, attualmente membro del Consiglio superiore della magistratura) in 30-35 minuti (e allo scrivente pare già esiguo!);

8) al dottor Berardi ed alla dottoressa Calbi, ricorrenti avverso la graduatoria del concorso, che hanno ottenuto dal TAR autorizzazione ad estrarre documentazione delle modalità di espletamento del concorso stesso, sarebbero state opposte difficoltà d'ogni genere da parte dei magistrati in servizio presso il Ministero,

l'interrogante chiede inoltre di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di sottoporre l'intero materiale relativo al concorso in questione ad un approfondito esame per rilevare eventuali ulteriori irregolarità e per ricavarne suggerimenti per prescrizioni atte a garantire trasparenza delle operazioni e parità concreta di trattamento per tutti i candidati, nonché, all'esito della verifica, trasmettere gli atti alla competente procura della Repubblica.

(3-01480)

BUCCIERO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere quali ragguagli intenda fornire il Ministro in indirizzo in ordine alle gravi irregolarità, di cui si fa cenno anche nell'altra interrogazione dello scrivente (n. 3-01368), nell'espletamento del concorso per uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1991, irregolarità emerse a seguito di insistenti richieste di produzione di atti e documenti relativi al concorso effettuate da due concorrenti dichiarati non idonei, ricorrenti in sede giurisdizionale avverso le determinazioni adottate e contro la graduatoria dei vincitori.

In particolare si chiede di sapere se corrisponda al vero che sia emerso quanto segue:

in almeno due sedute si è proceduto alla correzione e valutazione degli elaborati in tempi talmente brevi da non consentire neppure la semplice lettura di essi, tra l'altro scritti con grafie diverse; infatti, nella seduta del 6 ottobre 1992, aperta alle ore 9,40 e chiusa alle ore 12,25, sono stati valutati 45 elaborati per complessive 299 facciate protocollo scritte con varie grafie, di 15 candidati, comprese nel tempo suindicato la lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, l'apertura della busta, l'annotazione del punteggio di valutazione, la sistemazione degli elaborati per la custodia.

In altra seduta, nella quale si procedette alla valutazione degli elaborati della dottoressa Teresa Calbi, la media dei tempi di lettura e valutazione di ciascun elaborato (sempre compreso il tempo degli incumbenti strumentali) scendeva addirittura a due minuti e quarantacinque secondi;

le annotazioni dei giudizi di idoneità sugli elaborati ed i voti per quelli di idoneità non risultano neppure siglati.

I quattro candidati che hanno raggiunto l'idoneità nelle prove scritte valutate il 6 ottobre 1992 hanno redatto lavori in modo tale da risultarne facilmente riconoscibile l'autore; in alcuni di essi vi sarebbero er-

rori madornali di grammatica e di sintassi per non parlare di inconcepibili errori di diritto;

in alcuni lavori sono citati «virgolettati» passi testuali di autori;

gli elaborati del candidato n. 1101 risultano valutati nel verbale n. 101, ma in archivio risultano mancanti tutti gli elaborati; detto candidato risulta vincitore di concorso;

i rilievi di cui sopra sono stati effettuati mediante scelta puramente casuale dei casi da esaminare;

il tempo medio di valutazione dei lavori di ciascun candidato viene ipotizzato in una autorevole pubblicazione (con prefazione di Vladimiro Zagrebelski attualmente membro del Consiglio superiore della magistratura) in 30-35 minuti;

al dottore Berardi e alla dottoressa Calbi, ricorrenti avverso la graduatoria del concorso che hanno ottenuto dal TAR autorizzazione ad estrarre documentazione delle modalità di espletamento del concorso stesso, sono state apposte difficoltà d'ogni genere da parte dei magistrati in servizio presso il Ministero,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare e se non ritenga di sottoporre l'intero materiale relativo al concorso in questione ad un approfondito esame per rilevare eventuali ulteriori irregolarità e per ricavarne suggerimenti per prescrizioni atte a garantire trasparenza delle operazioni e parità concreta di trattamento per tutti i candidati.

(3-01817)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le interrogazioni indicate in oggetto sottolineano presunte irregolarità di tipo amministrativo e penale, verificatesi nello svolgimento del concorso per uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1991.

Sotto il primo profilo si lamenta, in particolare, l'esiguità dei tempi di correzione degli elaborati scritti. La censura è al vaglio del giudice amministrativo ed in particolare del Consiglio di Stato. Questo con ordinanza n. 812 del 1997, ha sospeso l'esecuzione della sentenza n. 2122 del 1996, con la quale il TAR Lazio aveva accolto i ricorsi presentati dal dottor Pierpaolo Berardi sia avverso il giudizio di non idoneità sia avverso la graduatoria degli idonei, annullando il provvedimento di non ammissione del predetto alle prove orali.

In ordine a tale aspetto si rappresenta che l'Amministrazione, non essendo competente a valutare nel merito le doglianze dell'esponente, ha già provveduto ad attivarsi perchè l'Avvocatura generale dello Stato presentasse al Consiglio di Stato istanza di prelievo per una sollecita trattazione e fissazione dell'udienza. L'Avvocatura ha, in proposito, evidenziato, con

nota del 18 ottobre 1997, che era ragionevole prevedere la fissazione di detta udienza entro circa dieci mesi, un anno da tale data.

Il 20 maggio 1998, pertanto, non essendo ancora stata indicata la data in questione, il Ministero ha provveduto a sollecitare nuovamente l'Avvocatura generale dello Stato, che ha assicurato che si sarebbe attivata per una definizione in tempi rapidi del giudizio.

Il dottor Berardi ha, inoltre, in proposito presentato istanza di rinuncia all'appello, da parte del Ministero. Detta istanza è stata trasmessa alla competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria che, con nota del 4 giugno 1998, ha evidenziato l'insussistenza di motivi per l'accoglimento della stessa, essendo invece interesse dell'Amministrazione ottenere una pronuncia del Consiglio di Stato su questioni che incidono sulla disciplina dei concorsi in generale.

Con riguardo al profilo di asserita irregolarità in discussione l'interrogante ha aggiunto che il tempo medio di valutazione di lavori di ciascun candidato è stato ipotizzato in una autorevole pubblicazione (con prefazione di Vladimiro Zagrebelsky) in 30-35 minuti, durata questa ultima superiore a quella media del concorso in questione. A tale proposito deve rilevarsi tuttavia che il tempo medio di valutazione ipotizzato nella indicata pubblicazione (verosimilmente trattasi di «L'esame di uditore giudiziario» a cura di Massimo Dogliotti, pubblicata da Giuffrè nel 1997) non ha alcuna rilevanza specifica perchè non incide di per sè sulla posizione dei singoli candidati. L'anzidetta pubblicazione, che non ha alcun carattere di ufficialità non essendo un elaborato dell'Amministrazione, si limita del resto ad osservare, sulla base di deduzioni dell'autore, che siccome la commissione esamina per ogni seduta – che si protrae per circa sette-otto ore – 12-13 candidati, il tempo mediamente riservato per la valutazione di ogni elaborato, salvo casi particolari, è di circa 30-35 minuti.

È stata, inoltre, evidenziata l'esistenza di ulteriori irregolarità consistenti nella mancanza di sottoscrizione dei giudizi di inidoneità riportati sugli elaborati valutati nella seduta relativa alla candidata dottoressa Calbi, nella presenza negli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali di errori di sintassi e di diritto, nonchè di segni di riconoscimento. Su tali punti sono state interpellate le articolazioni ministeriali competenti, le quali hanno evidenziato che, quanto agli errori di sintassi e di diritto nonchè ai segni di riconoscimento, si tratta di valutazioni di merito riservate alla commissione esaminatrice. Inoltre la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha precisato che sia i giudizi di idoneità che quelli di inidoneità apposti sugli elaborati valutati nella seduta anzidetta risultano regolarmente sottoscritti dal segretario e dal presidente della commissione.

Sempre sotto il profilo amministrativo, il dottor Berardi ha, poi, presentato più richieste di accesso ai verbali del concorso e agli elaborati di coloro che hanno superato le prove scritte del concorso.

Riguardo alle asserite difficoltà che sarebbero state opposte al dottor Berardi ed alla dottoressa Calbi alla estrazione di copia degli elaborati va precisato quanto segue.

La competente Direzione generale, basandosi sul parere del Consiglio di Stato n. 286 del 18 maggio 1995, aveva, originariamente, provveduto a rilasciare solo copia degli elaborati esaminati nella stessa seduta nella quale furono valutate le prove del richiedente; successivamente all'accoglimento del ricorso proposto dal dottor Berardi al TAR Lazio, la stessa articolazione ministeriale ha, invece, autorizzato il rilascio anche di copia dei verbali e degli elaborati corretti in altre sedute, così accogliendo le successive e molteplici istanze del dottor Berardi.

Riguardo a queste ultime deve rilevarsi che detta articolazione ministeriale ha rappresentato all'istante l'impossibilità di rilasciare, per il momento, copia degli elaborati del candidato indicato nel verbale con il n. 1101, a causa della mancanza in archivio del relativo fascicolo. Il mancato reperimento di detto fascicolo forma, peraltro, oggetto di inchiesta disposta dal Ministro il 10 novembre 1997 e attivata dall'Ispettorato generale.

Il 22 agosto 1997 il dottor Berardi ha, altresì, presentato istanza di accesso alla documentazione «confezionata» dall'Amministrazione anteriormente al giugno 1996. In proposito l'Ufficio di Gabinetto ha provveduto a trasmettere al richiedente copia della documentazione e ha, altresì, invitato la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria a provvedere in relazione agli altri atti in suo possesso.

Quanto alla posizione della dottoressa Calbi si precisa che a seguito dell'istanza presentata il 3 maggio 1993 volta ad ottenere copia dei propri elaborati, la dottoressa Calbi è stata autorizzata il 28 maggio 1993 ad accedere agli atti richiesti. La candidata ha inoltre proposto il 5 agosto 1993 istanza che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 30 settembre 1993, ha deliberato di non accogliere perchè priva di sottoscrizione.

Riguardo, poi, al profilo penale si deve precisare che risulta che la Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, a seguito degli esposti presentati dal dottor Berardi e dalla dottoressa Calbi, candidata non ammessa alle prove orali del concorso in esame, avviò indagini dirette ad accertare la regolarità dei concorsi di uditore giudiziario e trasmise, successivamente, gli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. Il relativo procedimento si è concluso con richiesta di archiviazione accolta dal giudice per le indagini preliminari in data 15 gennaio 1996 e avverso tale decreto è stato, poi, proposto dal dottor Berardi ricorso per Cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza del 16 ottobre 1996.

Sotto tale profilo il dottor Berardi ha, infine, richiesto di esperire ricorso per Cassazione avverso il decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Perugia.

Tuttavia, sia l'Ufficio legislativo che la Direzione generale degli affari penali del Ministero, interpellati al riguardo, hanno ritenuto che non sussistono profili di violazione di legge che possano determinare la decisione di ricorrere per Cassazione avverso detto decreto di archiviazione.

Il dottor Berardi ha fatto, poi, pervenire vari esposti in cui vengono prospettate ulteriori irregolarità. Questa Amministrazione ha provveduto, perciò, a investire, al riguardo, sia la Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia, sia quella presso il tribunale di Roma.

Dette note sono, altresì, state trasmesse alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e all'Ispettorato generale per la valutazione dei profili disciplinari.

In particolare tali articolazioni ministeriali, come già riferito al dottor Berardi con nota del 25 marzo ultimo scorso, concordano nel ritenere che, essendo la vicenda oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, possa, ai fini dei segnalati aspetti disciplinari, essere solo attentamente seguito l'evolversi dei procedimenti penali instaurati; e ciò in quanto gli elementi attualmente in possesso di questa Amministrazione non consentono di formulare giudizi in merito e un'eventuale attività di inchiesta che risulterebbe inadeguata e potrebbe produrre intralcio alle iniziative penali.

BUCCIERO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, devo dire che questa è una risposta che mi lascia totalmente insoddisfatto: la ritengo addirittura offensiva e spiegherò poi chi è che subisce l'offesa e chi offende.

Coincidenza vuole che oggi pomeriggio ho presentato un'interrogazione al Ministro di grazia e giustizia nella quale chiedo come mai su 56 interrogazioni ho ricevuto solo nove risposte, a prescindere dalla loro genericità o dall'insoddisfazione ad esse relativa. Le ragioni non possono essere che due: o il Ministro non voleva rispondermi e così induceva ad ovvi sospetti sulla volontà di non rispondere, o invece i direttori degli uffici e i capi degli uffici periferici dell'amministrazione della giustizia evidentemente snobbavano il Ministro perchè non gli offrivano gli elementi necessari per rispondere.

Mi auguravo, essendo il Ministro responsabile e garante del buon andamento della giustizia, che di fronte a casi e ad esposti di questo genere – che inducevano a ritenere che un concorso per uditori giudiziari aveva subito un andamento scorretto, e poichè i commissari del concorso erano magistrati e magistrati sono anche i direttori del Ministero – il Ministro stesso si sarebbe preoccupato di indagare personalmente e di farmi avere le carte relative a questo concorso. Ripeto, magistrati sono i commissari del concorso e magistrati sono i capi del Ministero.

Allora, la prima prudenza di un Ministro doveva essere quella di procedere direttamente, o tramite una persona di estrema fiducia, alla valutazione di questo concorso che, a quanto ho sentito, lascia ancora degli spazi di notevole dubbio.

Io valuterò gli elementi offerti nella risposta e quindi verificherò se questi sono rispondenti al vero. A parte un sospetto generico, non ho motivi di dubitare che siano rispondenti al vero anche perchè si limitano appunto ai motivi di legittimità, si ancorano sulla questione del Tar e del Consiglio di Stato che mi pare in via cautelare non ha emesso una decisione ma soltanto una sospensiva. Quindi vederemo poi l'esito finale.

Certo è che io posso benissimo capire quale è la difficoltà del Ministero. Oggi quel concorso, le cui prove risalgono al 1992, ha prodotto circa trecento magistrati che attualmente giudicano, sono pubblici ministeri, e che quindi fanno parte dell'organico della Magistratura. Ove mai in quel concorso dovesse risultare che si sono fatte malversazioni, scorrettezze e quant'altro, non so se potrebbe essere annullato. Ripeto che capisco il dramma che dovrebbe vivere il Ministero sapendo che trecento magistrati – o perlomeno una parte di essi – non avrebbero dovuto superare quel concorso o comunque, se si vuole essere buoni, sapendo che quel concorso ha penalizzato i migliori ma ha fatto avanzare i peggiori (quantomeno questo sospetto è lecito). Questa situazione potrebbe creare, a mio avviso, dei vincoli fra i vari magistrati operanti nel Ministero e la magistratura giudicante e requirente che non mi sembrano tollerabili.

Non voglio parlare ovviamente di omertà, ma mi sarei augurato che il Ministero avesse immediatamente tentato di capire controllando la documentazione e non affidandosi proprio a coloro i quali dirigono gli uffici dello stesso Ministero, che in questa vicenda potrebbero essere quantomeno sospettati di compiacenza. Mi riservo pertanto, una volta esaminate le carte in base alla risposta del Governo, di produrre ulteriori richieste di informativa e quindi di presentare un'altra interrogazione in proposito.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Ayala e gli interroganti intervenuti.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16.